



DNA di AreaLiberale



Competitività



Solidarietà



Educazione



Bellezza



Buon Governo

Ricordiamo il nostro metodo:

- Vogliamo tornare a "produrre politica" anziché speculare con la "politica elettorale".
- Può apparire un paradosso ma vogliamo innovare senza inventare nulla. Nulla si crea e nulla si distrugge.
- Per quel che ci riguarda, gli ingredienti ci sono già nella realtà, basta ri-scoprirli e miscelarli correttamente.
- Non inventiamo niente, raccogliamo in modo ordinato ciò che di buono da sempre c'è già e che altri stanno dimenticando: buon senso, esigenze dal basso, realismo, moderazione, determinazione, tenacia nel perseguire un obiettivo, preparazione, credibilità, autorevolezza, speranza.

→ Attraverso il **lancio di idee** per : ridare speranza ai giovani, alle famiglie, ai lavoratori e agli imprenditori, per proporre una nuova crescita economica, per diffondere benessere e prosperità coniugando benessere individuale e bene comune, per lavorare a una globalizzazione sostenibile, per la riaffermazione della cultura e dell'educazione e delle riforme istituzionali quali motori della democrazia liberale

→ Attraverso la **critica qualificata**, non di opposizione e basta. Non si tende a occupare il posto di chi è al potere, non è il nostro fine. Quindi non si è condizionati a dire necessariamente male di chi governa per indebolirlo anche a costo di indebolire il Paese. Critica rigorosa nell'interesse del Paese che, specie agli inizi, farà perdere l'adesione di chi difende interessi corporativi o di chi vive della politica di contrapposizione fine a sé stessa.



Iniziativa parlamentare elaborata

La scuola che vogliamo: realista.

Pluralità di istituti nell'unità educativa.

Sergio Morisoli e Paolo Pamini, (AreaLiberale) La destra
Bellinzona, 5 settembre 2016

Focus dell'Iniziativa parlamentare

Rete educativa integrata: scuole, enti sportivi, culturali, sociali, clubs

Pluralità di istituti: scuole pubbliche statali e scuole pubbliche private parificate


Unità educativa: obiettivo comune, percorsi diversi e metodi differenziati

Nuove regole del gioco: delega, libertà, responsabilità e feed back

Autonomia istituti statali: benchmark e best practices

Nuove funzioni docenti e ruoli dirigenziali

Centralità docente - allievo






Le maggiori novità inserite nella legge scuola

- nuova definizione di scuola pubblica composta da istituti statali e istituti privati parificati
- riequilibrare competenze tra chi produce la scuola (istituti) e chi la dirige (dipartimento) in modo complementare e sussidiario
- piani di studio per la scuola dell'obbligo curanti della personalizzazione per la promozione dell'eccellenza e dell'equità, della differenziazione pedagogica per gestire l'eterogeneità
- commissione tripartita per i piani di studio
- civica obbligatoria e religione doppio binario
- sperimentazioni di nuove forme didattiche
- mantenimento della valutazione tramite la nota da 1 a 6, mantenimento di un percorso selettivo con livelli
- decentralizzare parte del "potere scolastico" dal dipartimento (amministratori, esperti di ogni genere) a favore di chi la scuola la produce (docenti, direzioni di istituto)

- distribuire agli istituti più libertà e responsabilità assieme a più diritti ma anche più doveri
- autonomia finanziaria tramite budget globale per ogni Istituto secondo la Legge UAA
- potere di nomina e di licenziamento dei docenti delegato alle direzioni di istituto
- parificazione definitiva tra scuola pubblica statale e scuola pubblica privata
- riconoscimento finanziario parziale alle scuole pubbliche private parificate
- libertà di scelta di istituto dove mandare i figli all'interno di un comprensorio
- maggiore potere al direttore e alla direzione
- ruolo attivo gestionale del collegio docenti e di quello dei direttori di istituto
- nuovi ruoli del direttore, del vice e dei membri di direzione di istituto
- sgravio orario di insegnamento per docenti ultracinquantenni

- tutoring individuale, mentoring e doposcuola assunto dai docenti “sgravati”
- monitoraggio e valutazione annuale per istituto delle prestazioni dei docenti
- monitoraggio e valutazione biennale per istituto della soddisfazione dei genitori
- istituti di SM min 400 allievi e max 600 allievi
- abilitazione “à l’emploi” (parzialmente retribuita) per i neo docenti licenziati delle UNI svizzere
- preavvisi delle direzioni di istituto e del collegio docenti per alcune scelte dipartimentali e del Governo
- linee direttrici della politica scolastica al Dipartimento e l’operatività esecutiva agli istituti
- istituzionalizzazione della rete educativa nei comprensori con gli enti non scolastici
- competitività controllata e virtuosa tra istituti (benchmark e best practices)
- pluralità di istituti nell’unità educativa

Schema di lavoro strategico di AreaLiberale

Pubblico target	 Obiettivi	 Idee: Cosa fare?	 Misure e strumenti: Come fare ?
Famiglie	Da penalizzate > A favorite	Parità di trattamento e libera scelta scuola: deduzioni rette	Iniziativa Generica 528: Scuola pubblica: sia finalmente statale e privata, modifica Legge tributaria
Aziende serie/Imprenditori	Da demonizzati > A promossi		
Lavoratori	Da precari > A valorizzati		
Giovani	Da smarriti > A protagonisti	Riforma scolastica dell'obbligo, nuova legge scuola	Mozione 912: Apriamo un dibattito di riforma a 360° gradi sulla scuola media Mozione 917: Appello per l'educazione Iniziativa popolare 2013: Educazione alla cittadinanza, civica nelle scuole Iniziativa Elaborata: La scuola che vogliamo: realista
Contribuenti	Da strizzati > A rispettati		
Ceto medio	Da dimenticato > A considerato		
Società civile	Da schiacciata > A rilanciata		
Proprietà privata	Da punita > A incentivata		
Bilaterali	Da subiti > A gestiti		
Stato	Da costoso e deficitario > A parsimonioso e efficace		



“La libertà di educazione ha due dimensioni complementari. La prima è il diritto dei genitori di scegliere «la forma di educazione che essi ritengono possa contribuire meglio alla crescita dei figli come esseri umani». La seconda è «il diritto degli educatori - insegnanti, figure istituzionali di riferimento, amministratori- di scegliere di lavorare in una scuola che riflette le loro convinzioni personali e professionali relative all’educazione, e di scegliere di partecipare attivamente al mantenimento e allo sviluppo del carattere peculiare di una certa scuola».

Prof. Charles. L. Glenn, Boston University

Progetto modifica: **Legge della scuola**

(del 1° febbraio 1990)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista l'Iniziativa parlamentare elaborata No. XXXXX del yyyy,

decreta:

TITOLO I **Disposizioni generali**

Capitolo I **Scuola pubblica**

Definizione

Art. 1

¹La scuola pubblica è un'istituzione educativa al servizio della persona e della società. **Si compone di due ordini di scuole: le scuole statali (istituti cantonali e comunali) e le scuole private parificate (istituti privati). Persegue gli obiettivi di equità, inclusione e qualità.**

²Essa è istituita e diretta dal Cantone con la collaborazione dei Comuni, **e degli enti gestori delle scuole private parificate.**

³L'insegnamento è impartito in lingua italiana e nel rispetto della libertà di coscienza.

⁴Alla conduzione della scuola partecipano le sue componenti secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

Finalità

Art. 2 ¹La scuola promuove, in collaborazione con la famiglia e con le altre istituzioni educative, lo sviluppo armonico di persone in grado di assumere ruoli attivi e responsabili **nelle professioni e nella società civile, contribuendo alla prosperità e al benessere personale e della collettività, unitamente a realizzare obiettivi di giustizia e libertà.**

²In particolare la scuola, interagendo con la realtà sociale, **economica** e culturale e operando in una prospettiva di educazione permanente:

- a) educa la persona alla scelta consapevole di un proprio ruolo attraverso la trasmissione e la rielaborazione critica e scientificamente corretta degli elementi fondamentali della cultura **e della tradizione** in una visione pluralistica e storicamente radicata nella realtà del Paese;
- b) sviluppa il senso di responsabilità ed educa alla pace, al rispetto dell'ambiente e agli ideali democratici;
- c) favorisce l'inserimento dei cittadini nel contesto sociale **e economico** mediante un'efficace formazione di base e ricorrente;
- d) promuove il principio di parità tra uomo e donna, si propone di correggere gli scompensi socio-culturali e di ridurre gli ostacoli che pregiudicano la formazione degli allievi.

e) trasmette istruzione, sapere, conoscenze, competenze puntuali e tecniche in modo organizzato e in conformità alle capacità degli allievi e alle esigenze del contesto socio economico

Componenti della scuola

Art. 3¹

¹Le componenti della scuola sono i docenti e gli operatori scolastici specializzati, gli allievi e i genitori e, nelle scuole professionali, i formatori **e le aziende.**

²Sono considerati genitori ai sensi della presente legge i detentori dell'autorità parentale o i rappresentanti legali designati dall'autorità tutelare.

³Allo scopo di integrare la propria funzione educativa **in un contesto di rete dinamica**, la scuola **promuove** e si avvale della collaborazione del mondo della cultura, dell'informazione, **dello sport**, dell'economia, **e di altri enti educativi profit e non profit.**

Ordinamento

Art. 4 ¹La scuola è ordinata nei seguenti gradi:

- a) la scuola dell'infanzia;

- b) la scuola elementare;
- c) la scuola media;
- d) le scuole postobbligatorie.

²Gli ultimi due anni di scuola dell'infanzia, la scuola elementare e la scuola media sono scuole dell'obbligo. Il primo anno di scuola dell'infanzia è facoltativo.^[2]

³Le scuole postobbligatorie comprendono i seguenti ordini:

- a) le scuole medie superiori;
- b) ...;^[3]
- c) le scuole professionali.^[4]

⁴La pedagogia speciale è organizzata dal Cantone come servizio particolare che opera in collaborazione con i singoli gradi o ordini scolastici, con gli istituti pubblici e con gli istituti privati riconosciuti.^[5]

Leggi speciali

Art. 5 I diversi gradi e i principali servizi scolastici sono retti, oltre che dalla presente legge, da leggi speciali **o regolamenti speciali**.

Obbligo scolastico

Art. 6^[6]

¹La frequenza della scuola è obbligatoria per tutte le persone residenti nel Cantone, dai quattro ai quindici anni di età.

²Devono essere iscritte alla scuola dell'infanzia tutte le persone che all'apertura della medesima hanno compiuto entro il 31 luglio il loro quarto anno di età.

³In deroga al cpv. 2 possono essere iscritte - su richiesta motivata dell'autorità parentale - anche le persone che compiono entro il 30 settembre il loro quarto anno d'età.

⁴Per ragioni fisiche, psichiche o per fondati motivi condivisi dal detentore dell'autorità parentale e dal docente è possibile il rinvio dell'iscrizione all'anno scolastico successivo.

⁵L'obbligo scolastico termina alla fine dell'anno scolastico in cui l'allievo compie i quindici anni; il proscioglimento prima della fine dell'anno scolastico può essere concesso dal Dipartimento, per seri motivi, in ogni caso dopo il compimento del quindicesimo anno d'età.

⁶All'adempimento dell'obbligo scolastico l'allievo riceve il certificato di proscioglimento.

⁷I datori di lavoro non possono assumere alle loro dipendenze allievi che non sono in possesso del certificato di proscioglimento.

⁸In caso di violazione delle disposizioni di cui al capoverso precedente si provvede conformemente all'art. 54 della presente legge.

Gratuità

Art. 7 ¹La frequenza delle scuole **pubbliche statali è gratuita e parzialmente gratuita quella delle scuole pubbliche private parificate** per gli allievi residenti nel Cantone e per gli allievi delle scuole professionali che sono a tirocinio o fanno pratica presso un'azienda con sede nel Cantone.^[7]

²Il materiale scolastico è fornito gratuitamente dal Cantone nelle scuole medie **statali e private parificate**, dai Comuni e dai consorzi nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole elementari.

³Le spese di trasporto e la refezione degli allievi sono sussidiate dal Cantone e dai Comuni nei limiti stabiliti dalle leggi speciali.

⁴Per la frequenza di una **scuola pubblica statale** da parte di allievi non domiciliati nel Cantone il Consiglio di Stato può prelevare una tassa e sottoscrivere convenzioni, riservata la competenza del Gran Consiglio.^[8]

5Il Cantone versa alle scuole dell'obbligo private parificate, per ogni allievo iscritto, un contributo pari a 1/3 del costo medio totale dell'allievo della scuola pubblica statale.

6 Le scuole private parificate trasmettono annualmente al Dipartimento l'elenco degli allievi iscritti e il consuntivo finanziario dell'anno scolastico.

Capitolo II Autorità scolastiche

Consiglio di Stato

Art. 8^[9]

Il Consiglio di Stato esercita, per mezzo del Dipartimento competente (detto in seguito Dipartimento), **la coordinazione generale della scuola pubblica (statale e privata parificata) e dirige direttamente la scuola pubblica statale** ed emana le disposizioni di applicazione della presente legge.

Autorità comunali e consortili

Art. 9 ¹Le Autorità comunali e consortili in materia scolastica sono il municipio rispettivamente la delegazione scolastica consortile. Esse possono nominare una commissione scolastica con funzione consultiva.^[10]

²Le competenze specifiche delle autorità e degli organi comunali e consortili in materia scolastica sono definite dalla presente legge e dalle leggi speciali.

Dipartimento competente^[11]

Art. 10 ¹Il Dipartimento esercita, nei termini di cui all'art. 8, la direzione generale della scuola **pubblica statale. Per attività di interesse scolastico generale può a sua discrezione coordinare e coinvolgere anche gli attori delle scuole pubbliche private parificate**

²Esso, in particolare, adempie le seguenti funzioni:

- a) promuove lo studio e l'esecuzione di iniziative che concorrano al perseguimento delle finalità della scuola;
- b) può svolgere a tal fine compiti di monitoraggio, tramite rilevamento statistico delle attività scolastiche;^[12]
- c) assicura il coordinamento dell'attività dei diversi settori scolastici e dei loro organi;
- d) esercita la vigilanza sulla scuola e sull'insegnamento;
- e) provvede all'organizzazione amministrativa generale della scuola;
- f) cura l'informazione in materia scolastica;
- g) organizza la consultazione delle componenti della scuola sui progetti di riforma e ogni qualvolta lo ritenga opportuno;
- h) riforma o annulla, su istanza o d'ufficio, le decisioni di autorità comunali o consortili e degli organi scolastici cantonali non conformi ai principi fondamentali del diritto, alle leggi e ai regolamenti scolastici.

³A questo scopo il Dipartimento può emanare delle direttive.^[13]

**Organi di promovimento, di coordinamento,
di vigilanza e di organizzazione amministrativa**

Art. 11^[14]

¹Per l'adempimento delle funzioni di promovimento, di coordinamento, di vigilanza e di organizzazione amministrativa nei diversi gradi e ordini di scuola, il Dipartimento si avvale anche degli organi scolastici cantonali e degli organi preposti alla conduzione degli istituti di cui al Titolo secondo.

²Gli organi scolastici sono:

- a) nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole elementari, gli ispettorati, il collegio degli ispettori e la conferenza cantonale dei direttori degli istituti comunali;
- b) nella scuola media, ***i consulenti disciplinari, i coordinatori di materia, il collegio degli esperti, il collegio dei docenti, le direzioni di sede, e il collegio dei direttori;***
- c) nelle scuole medie superiori, gli esperti di materia e il collegio dei direttori;
- d) nelle scuole professionali e nelle altre scuole, gli esperti di materia e il collegio dei direttori;
- e) nelle scuole speciali, i direttori di istituto e il collegio dei direttori;
- f) nei servizi di sostegno pedagogico, i capigruppo e i collegi dei capigruppo.^[15]

³Le competenze degli organi scolastici cantonali e ***degli uffici specialistici*** sono definite dalle leggi speciali ***e sono sussidiarie e complementari a quelle di sede o comprensoriali.***

⁴La vigilanza sanitaria su tutte le scuole è disciplinata dalla legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989.

Capitolo III Insegnamento e disposizioni organizzative

Piani di studio^[16]

Art. 12^[17]

1Il Consiglio di Stato approva i piani di studio per ogni grado e ordine di scuola elaborati dal Dipartimento, ***tenuto conto del parere del collegio dei Direttori*** con la partecipazione degli organi scolastici, degli esperti e dei docenti. Sono riservate le disposizioni federali.

La preparazione, il monitoraggio e il controllo dei piani di studio è di competenza della Commissione tripartita cantonale per i piani di studio. E' presieduta dal Consigliere di Stato capo del DECS, da 3 esperti dipartimentali, da 3 Direttori di istituti pubblici statali e da 3 Direttori di istituti pubblici privati

2 I piani di studio per la scuola dell'obbligo tengono conto della personalizzazione per la promozione dell'eccellenza e dell'equità, della differenziazione pedagogica per gestire l'eterogeneità.

3 L'apprendimento di ogni materia inserita nei piani di studio è valutato con una nota da 1 a 6 per ogni allievo. Il passaggio dalla scuola elementare alla scuola media richiede l'ottenimento della licenza. Il passaggio dalla scuola media alle scuole superiori o professionali richiede una licenza di scuola media.

4 Nella scuola media le materie di matematica e tedesco sono organizzate in due livelli di difficoltà: livello A e livello B.

5 Il Consiglio di Stato su proposta del Dipartimento, e tenuto conto del parere del collegio dei Direttori può differenziare il livello anche l'insegnamento per altre materie

Innovazioni e sperimentazione

Art. 13^[18]

¹La scuola, attraverso processi di sperimentazione, promuove e controlla le opportune innovazioni in materia di organizzazione, di piani di studio, di griglie orarie, di metodi e di tecniche di insegnamento.

Rientrano a questo titolo la scelta sperimentale di varie forme didattiche: lezioni, laboratori, atelier e giornate/settimane progetto; la riorganizzazione delle griglie orarie e l'organizzazione a blocchi del tempo scolastico.

²I processi di sperimentazione possono essere proposti sia dal Dipartimento sia dagli organi scolastici cantonali sia dagli organi di conduzione degli istituti sia da gruppi di docenti. Devono contenere la data di inizio e di fine, oltre agli obiettivi e ai criteri finali di valutazione della sperimentazione.

³Riservate le competenze in materia finanziaria, le istanze competenti ad autorizzare e a revocare lo svolgimento di sperimentazioni sono:

a) il Consiglio di Stato qualora s'imponga la deroga temporanea a disposizioni legali;

- b) il Dipartimento, qualora s'imponga la deroga temporanea a disposizioni di applicazione, ivi compresi i piani di studio e i metodi;
- c) gli organi scolastici cantonali e gli organi di conduzione degli istituti, negli altri casi, con l'obbligo d'informarne il Dipartimento.

Libri di testo e materiale scolastico

Art. 14 Le norme circa i libri di testo e il materiale scolastico sono stabilite dal Dipartimento, **sentiti il collegio degli esperti e il collegio dei Direttori.**

Anno scolastico

Art. 15^[19]

¹La durata dell'anno scolastico, per gli allievi di ogni grado di scuola, è di trentasei settimane e mezzo effettive; l'apertura dell'anno scolastico ha luogo verso fine agosto o inizio settembre e la chiusura verso la metà di giugno.

²...

³Per le scuole professionali il cpv. 1 si applica con le eccezioni dettate dalle disposizioni federali, intercantonali oppure da particolari esigenze della formazione professionale.

⁴La durata dell'anno scolastico delle scuole e delle classi speciali è stabilita tenendo presente il calendario scolastico generale e le esigenze particolari degli allievi e degli istituti.

⁵In tutti i gradi di scuola l'insegnamento è distribuito sull'arco di cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì. Per le scuole professionali esso può essere articolato in giorni settimanali o in blocchi.

⁶Tutti gli allievi delle scuole dell'obbligo hanno inoltre vacanza il mercoledì pomeriggio.

⁷L'istituzione di servizi o di attività extrascolastiche è autorizzata anche nella giornata di sabato e durante le vacanze.

⁸Gli esami finali delle scuole postobbligatorie hanno luogo, di regola, dopo la fine dell'anno scolastico e possono svolgersi anche il sabato.

⁹Eccezioni possono essere concesse dal Dipartimento.

¹⁰Il Dipartimento stabilisce il calendario annuale per tutti i gradi di scuola.

Durata dell'ora-lezione

Art. 15a^[20]

¹Nelle scuole cantonali la durata dell'ora-lezione è di 50 minuti.

²Il Consiglio di Stato può concedere deroghe a questo principio.

Comprensori di frequenza

Art. 16^[21]

1 Il Dipartimento fissa i comprensori di frequenza delle singole sedi scolastiche cantonali.

2 All'interno dei singoli comprensori di scuole medie, il Dipartimento regola, organizza e gestisce la libera scelta dei genitori della sede scolastica. A tale scopo tiene conto anche delle sedi di scuole pubbliche private parificate presenti nel comprensorio.

In determinati casi il cpv.2 vale anche per i comprensori di scuole elementari.

3 Gli istituti di scuola media di un comprensorio, di regola, non possono avere meno di 400 e non più di 600 allievi in totale.

Uso di spazi scolastici **statali**

Art. 17 ¹ Gli spazi scolastici, di proprietà del Cantone, possono essere messi a disposizione di terzi, compatibilmente con l'attività scolastica.

² Il Consiglio di Stato stabilisce, mediante regolamento, le condizioni e le tasse d'uso, ritenuto che l'utilizzazione per attività d'interesse pubblico, di regola, è gratuita.

3 Durante il periodo di vacanze estive il Dipartimento promuove l'occupazione degli spazi per attività educative, culturali e sportive

Collette

Art. 17a^[22]

Per le collette tenute nelle scuole e per quelle per le quali è richiesta la collaborazione degli allievi è necessaria un'espressa autorizzazione del Dipartimento o, per delega, delle direzioni scolastiche.

Capitolo IV^[23]

Assicurazione scolastica

Istituzione^[24]

Art. 18^[25]

¹Gli allievi delle scuole pubbliche dell'infanzia, elementari, medie, speciali e postobbligatorie non universitarie, nonché delle scuole obbligatorie private, beneficiano di una copertura per la responsabilità civile e di una copertura per gli infortuni scolastici.

²La copertura per la responsabilità civile è pure istituita a favore dei docenti delle scuole pubbliche comunali, dei docenti delle scuole obbligatorie private e degli apprendisti.

³Su specifica richiesta degli interessati, la copertura per la responsabilità civile può essere estesa agli allievi e ai docenti delle scuole private non contemplati dai capoversi 1 e 2.

⁴Le coperture di cui ai capoversi precedenti comprendono:

- a) le conseguenze degli infortuni subiti da tutti gli allievi durante la loro attività scolastica, dentro e fuori gli edifici scolastici, come pure degli infortuni occorsi durante il percorso casa-scuola;
- b) la responsabilità civile dello Stato, dei Comuni e dei Consorzi nella loro qualità di proprietari di edifici, piazzali e mobili scolastici nei confronti delle persone incluse nelle coperture dei capoversi precedenti e dei terzi, come pure la responsabilità civile delle persone incluse nelle coperture dei capoversi precedenti nei confronti dei terzi.

Prestazioni

Art. 18a^[26]

¹Per quanto riguarda gli infortuni scolastici, le coperture comprendono:

- a) in caso di decesso, un'indennità di fr. 10'000.-;

b) nel caso in cui, a seguito di una diminuzione durevole e verosimilmente permanente delle capacità lavorative della persona si giunga alla determinazione di una invalidità, viene accordata un'indennità massimale di fr. 50'000.–. Fa stato il grado d'invalidità accertato conseguente all'infortunio. Il limite di fr. 50'000.– è estendibile dal Consiglio di Stato.

²La copertura per la responsabilità civile copre le conseguenze di danni materiali e corporali causati da persone e Enti secondo l'art. 18 fino a un massimale di fr. 3'000'000.– per caso. Per i danni materiali è prevista una franchigia stabilita dal Consiglio di Stato per ogni sinistro causato.

Premi

Art. 18b^[27]

¹Per gli infortuni scolastici i premi sono interamente a carico dello Stato.

²Per la responsabilità civile delle persone affiliate i premi sono a carico dello Stato, salvo per quel che riguarda quelli per la responsabilità civile degli allievi e docenti di cui all'art. 18 cpv. 3, che sono a loro carico.

³L'ammontare dei premi è fissato dal Consiglio di Stato.

Amministrazione e assicurazione

Art. 18c^[28]

¹Il Consiglio di Stato definisce per regolamento le norme inerenti all'amministrazione dell'assicurazione.

²Esso può stipulare un contratto di assicurazione con una società di assicurazione autorizzata ad esercitare in Svizzera in virtù della legge federale sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione del 17 dicembre 2004.

Capitolo V^[29]

Assegni e prestiti di studio

Art. 19-22 ...^[30]

Capitolo VI^[31]

Insegnamento religioso

Insegnamento religioso

Art. 23^[32]

¹L'insegnamento della religione cattolica e della religione evangelica è impartito in tutte le scuole elementari, medie e postobbligatorie a tempo pieno e nel rispetto delle finalità della scuola stessa e del disposto dell'art. 15 della Costituzione federale.^[33]

Parallelamente in tutte le scuole elementari, medie e postobbligatorie a tempo pieno è impartito un corso aconfessionale di cultura delle religioni di pari durata.

Ogni allievo, con libertà di scelta, è obbligato alla frequenza del corso confessionale o a quello aconfessionale.

²La frequenza degli allievi all'insegnamento religioso è accertata all'inizio di ogni anno dall'autorità scolastica mediante esplicita richiesta alle autorità parentali, rispettivamente agli allievi se essi hanno superato i sedici anni d'età.

³La designazione degli insegnanti, la definizione dei piani di studio, la scelta dei libri di testo, del materiale scolastico e la vigilanza didattica competono alle autorità ecclesiastiche.^[34]

⁴La vigilanza amministrativa compete alle autorità scolastiche.

⁵Lo stipendio degli insegnanti di religione delle scuole cantonali è a carico dello Stato.

⁶Con riserva dei tre precedenti capoversi, convenzioni fra il Consiglio di Stato e le autorità ecclesiastiche regolano:

- lo statuto dell'insegnante di religione;
- l'organizzazione dell'insegnamento religioso.

Capitolo VII^[35]

Educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia

Art. 23a^[36]

¹Al fine di rendere i giovani coscienti dei fondamenti dello Stato ed educarli ai loro diritti e doveri di cittadini, nelle scuole medie, medie superiori e professionali sono promossi e assicurati l'insegnamento e lo studio della civica, nonché l'educazione alla cittadinanza e alla democrazia.

²L'insegnamento della civica è obbligatorio e gli viene attribuita una nota.

TITOLO II

Conduzione degli istituti scolastici **statali**

L'istituto scolastico

Art. 24 ¹L'istituto è l'unità scolastica in cui si organizzano la vita e il lavoro della comunità degli allievi e dei docenti, con il concorso di altri agenti educativi, segnatamente dei genitori, al fine di conseguire gli obiettivi specifici del proprio ordine o grado.

²L'istituto esercita le proprie attività in modo autonomo entro i limiti stabiliti dalle leggi e dalle disposizioni di applicazione.

2bis L'istituto di scuola media pubblica statale (cantonale) dispone di un budget globale e ha lo statuto di Unità Amministrativa Autonoma (UAA). Il suo funzionamento amministrativo e finanziario è retto dalla Legge sul finanziamento tramite il budget globale e il mandato di prestazione delle Unità amministrative autonome (LUAA)

³Per lo svolgimento di attività didattiche e culturali all'istituto **comunale** è assegnato un credito annuale da gestire in modo autonomo. Per attività finalizzate, segnatamente nel campo della ricerca, dell'innovazione e della sperimentazione, all'istituto è assegnato un monte ore annuale da gestire in modo autonomo.^[38]

⁴L'entità e le modalità di assegnazione del credito annuale e del monte ore sono stabilite dal Consiglio di Stato con un regolamento.^[39]

⁵Una scuola costituisce un solo istituto scolastico o è affiliata ad un istituto unitamente ad altre. Le scuole elementari e le scuole dell'infanzia di uno stesso comune o consorzio o dei comuni convenzionati sono riunite in un solo istituto.^[40]

⁶La costituzione degli istituti scolastici è di competenza del Consiglio di Stato per le scuole cantonali e dei municipi o delle delegazioni consortili per le scuole comunali.^[41]

⁷Entro un anno dalla propria costituzione ciascun istituto deve darsi un regolamento interno.

Organi di conduzione dell'istituto

Art. 25 ¹La conduzione dell'istituto è assicurata dalla direzione con la partecipazione delle componenti della scuola.

²Gli organi di conduzione sono i seguenti:

- a) la direzione;
- b) il collegio dei docenti.

³Gli organi di rappresentanza sono i seguenti:

- a) l'assemblea degli allievi;
- b) l'assemblea dei genitori;
- c) il consiglio d'istituto.

⁴Gli organi di conduzione e di rappresentanza possono essere istituiti totalmente o parzialmente secondo i criteri di cui agli art. 27 cpv. 3, 34, 36, 39 e 41.

⁵Per l'esecuzione dei loro compiti gli organi di conduzione e di rappresentanza possono istituire commissioni speciali in forme anche miste.

Consiglio d'istituto

Art. 26^[42]

¹Il consiglio d'istituto può essere istituito in ogni ordine di scuola, **è obbligatorio per le scuole medie cantonali.**

²Il consiglio d'istituto è composto:

- a) dai membri del consiglio di direzione;
- b) da tre rappresentanti del collegio dei docenti;
- c) da tre genitori di allievi minorenni;
- d) da tre allievi;
- e) dai rappresentanti dei Comuni interessati, tre al massimo **per le scuole comunali.**

³Le modalità di elezione e di funzionamento sono stabilite dal regolamento.^[43]

⁴Il consiglio d'istituto ha i seguenti compiti:

- a) discute i problemi concernenti i rapporti tra scuola, allievi, genitori e ambiente sociale **e economico;**
- b) elabora il programma generale delle iniziative culturali dell'istituto e della utilizzazione delle infrastrutture scolastiche;
- c) esprime il proprio parere nelle procedure di consultazione;
- d) discute la relazione annuale del consiglio di direzione e esprime eventuali osservazioni;
- e) esprime il proprio parere sulla **gestione amministrativa e finanziaria in base alla LUAA utilizzazione del credito annuale.**

Direzione degli istituti

Art. 27 ¹ Negli istituti cantonali la direzione è affidata al direttore, coadiuvato da uno o più vicedirettori, e al consiglio di direzione.

² Il regolamento fissa il numero dei vicedirettori e dei membri del consiglio di direzione e può eccezionalmente, per rispondere a particolari esigenze dell'istituto, ripartire tra essi diversamente le competenze fissate dalla legge. ^[44]

³ Negli istituti comunali o consortili la direzione è affidata:

a) a uno o più direttori, eventualmente coadiuvato/i dal consiglio di direzione;

b) a uno o più direttori, coadiuvato/i da uno o più vicedirettori ed eventualmente dal consiglio di direzione. ^[45]

⁴ I Comuni e i consorzi possono riunire più istituti sotto un'unica direzione.

Direttore e vicedirettore degli istituti cantonali

Art. 28 ¹ Il direttore e il vicedirettore degli istituti di scuola cantonali sono nominati dal Consiglio di Stato in base a pubblico concorso **e dopo preavviso del Dipartimento e del collegio dei docenti dell'istituto**, per un periodo di quattro anni.

² Il direttore e il vicedirettore uscenti sono **sempre** riconfermabili attraverso la regolare procedura di concorso.

2bis Il direttore e il vice direttore delle scuole medie pubbliche statali svolgono a tempo pieno il loro ruolo.

³ Al direttore e al vicedirettore non riconfermati è garantito il posto nell'insegnamento con rapporto di nomina; lo stipendio è quello della nuova funzione.

Compiti del direttore degli istituti cantonali

Art. 29 ¹ Il direttore ha i seguenti compiti specifici:

a) rappresenta l'autorità scolastica nell'istituto e l'istituto di fronte all'autorità scolastica e verso terzi;

b) presiede il consiglio di direzione e ne coordina il lavoro;

c) svolge opera di vigilanza e di consulenza pedagogico-didattica nei confronti dei docenti e degli operatori scolastici specializzati e presenta al Dipartimento una relazione annuale sull'insegnamento impartito nell'istituto; ^[46]

- d) redige il rapporto sui docenti al primo anno di nomina, sui docenti incaricati e supplenti e, qualora sia necessario, sui docenti nominati;
- e) richiama o, secondo i casi, segnala al consiglio di direzione il docente o l'operatore scolastico specializzato nel cui comportamento egli ravvisa un'infrazione delle leggi o delle disposizioni di applicazione;^[47]
- f) prende in caso di urgenze le decisioni necessarie, informando tempestivamente il consiglio di direzione.

² Al direttore e al vicedirettore è assegnato un onere di insegnamento compatibile con le loro funzioni.^[48]

³Il vicedirettore collabora con il direttore nello svolgimento delle sue funzioni e in caso di assenza o d'impedimento del direttore ne assume i compiti e le responsabilità.

Direttore e vicedirettore degli istituti comunali o consortili

Art. 30^[49]

1 Il direttore e il vicedirettore degli istituti comunali o consortili sono nominati dalla competente autorità di nomina in base a pubblico concorso.

²Il direttore può essere nominato a tempo pieno o parziale.

³Il vicedirettore può essere nominato a tempo pieno o parziale, oppure incaricato senza riduzione dell'onere d'insegnamento; in quest'ultimo caso beneficia di un adeguato compenso.

Compiti del direttore degli istituti comunali o consortili

Art. 31^[50]

Il direttore ha i seguenti compiti specifici:

- a) rappresenta l'autorità di nomina nell'istituto e l'istituto di fronte alle autorità scolastiche e verso terzi;
- b) presiede il consiglio di direzione, laddove esiste, e ne coordina il lavoro;
- c) assolve tutti i compiti del consiglio di direzione, laddove quest'ultimo non esiste;
- d) svolge opera di vigilanza e di consulenza pedagogico-didattica nei confronti dei docenti e presenta all'autorità di nomina e all'ispettorato una relazione annuale sull'insegnamento impartito nell'istituto;
- e) collabora con l'ispettorato nella funzione di promozione, vigilanza e consulenza pedagogico-didattica;^[51]
- f) redige il rapporto sui docenti al primo anno di nomina, sui docenti incaricati e supplenti e, qualora sia necessario, sui docenti nominati;

- g) richiama o, secondo i casi, segnala all'autorità di nomina e all'ispettorato il docente o l'operatore scolastico specializzato nel cui comportamento egli ravvisa un'infrazione delle leggi o delle disposizioni di applicazione;^[52]
- h) prende, in caso di urgenza, le decisioni necessarie, informando tempestivamente il consiglio di direzione laddove esiste;
- i) supplisce, per brevi periodi, i docenti titolari assenti, compatibilmente con gli impegni di direzione.

Art. 32 ...^[53]

Art. 33 ...^[54]

Consiglio di direzione

Art. 34 ¹Il consiglio di direzione si compone del direttore, che lo presiede, del vicedirettore e di almeno un membro designato dal collegio dei docenti. Negli istituti comunali o consortili l'autorità di nomina può prescindere dalla designazione del vicedirettore; in tal caso il consiglio di direzione si compone del direttore e di almeno due membri designati dal collegio dei docenti.^[55]

²Il numero dei membri designati dal collegio docenti è stabilito dalle disposizioni di applicazione, per gli istituti di scuola media non può essere inferiore a 3 membri oltre al direttore e al vicedirettore.^[56]

³I membri designati dal collegio, **minimo 3 per le scuole medie**, sono eletti fra il personale insegnante alla fine dell'anno scolastico per il biennio successivo, ritenuta la loro rieleggibilità.

⁴I membri designati dal collegio beneficiano di una riduzione dell'onere d'insegnamento o, laddove ciò non è possibile, di un adeguato compenso.^[57]

⁵Il consiglio di direzione è istituito in tutti gli istituti cantonali; nelle scuole comunali o consortili esso può essere istituito per decisione del municipio o della delegazione scolastica consortile.

Compiti

Art. 35 Il consiglio di direzione:

a) cura l'esecuzione e il rispetto delle leggi, dei regolamenti, delle direttive emanate dall'autorità scolastica e dei criteri definiti dal collegio dei docenti;

abis) Al consiglio di direzione delle scuole medie statali, è data delega decisionale di nomina, di incarico, di sospensione, di supplenza, di licenziamento dei docenti sentito e previa informazione al Dipartimento

ater)Organizza la valutazione annuale dell'operato dei docenti nominati e incaricati e allestisce un rapporto di valutazione.

aquater)delle scuole medie è responsabile per la gestione amministrativa , del personale e finanziaria dell'istituto secondo la LUAA

aquinter/ è responsabile e organizza ogni due anni l'inchiesta sulla soddisfazione dei genitori

- b) coordina e anima le attività pedagogiche e didattiche tenendo conto delle indicazioni fornite dagli altri organi dell'istituto;
 - c) procede alla formazione delle classi nelle scuole cantonali e alla ripartizione degli allievi per sezione nelle scuole elementari e dell'infanzia;^[58]
 - d) risponde alle osservazioni dei genitori e degli allievi e, nelle scuole cantonali, statuisce sui ricorsi contro le valutazioni scolastiche;^[59]
 - e) cura la gestione amministrativa attribuita dall'autorità scolastica all'istituto **comunale**;
 - f) cura le relazioni con i servizi pedagogici, sanitari e sociali;
 - g) redige all'intenzione del Dipartimento la relazione annuale sull'andamento dell'istituto;
 - h) decide sull'ammissione degli allievi;
 - i) assegna ai docenti le classi e la docenza di classe;
 - l) allestisce l'orario settimanale delle lezioni.
- m) promuove la rete e l'integrazione di altri enti educativi non scolastici presenti nella società civile***

Collegio dei docenti

Art. 36^[60]

¹Il collegio dei docenti è la riunione plenaria di tutti i docenti, nominati, incaricati e supplenti, nonché delle altre figure scolastiche operanti in un istituto.^[61]

²Le riunioni sono convocate dal direttore o su richiesta del consiglio di direzione o di almeno 1/5 dei docenti; esse sono presiedute da un docente designato dal collegio all'inizio di ogni anno scolastico.

³Il personale amministrativo può partecipare alle riunioni del collegio quando sono in discussione oggetti che lo concernono e quando si discute la relazione annuale.

⁴La partecipazione alle sedute è obbligatoria.

⁵Il collegio dei docenti può invitare alle proprie sedute, a titolo consultivo, una rappresentanza delle altre componenti.

⁶Il collegio dei docenti è istituito negli istituti di ogni ordine e grado con almeno tre docenti.

Compiti

Art. 37 ¹Nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei piani di studio vigenti, il collegio dei docenti:^[62]

- a) definisce i criteri di funzionamento dell'istituto per quanto attiene agli aspetti pedagogici, didattici, culturali e organizzativi e ne verifica l'applicazione; **sussidiariamente, allo scopo può chiedere l'intervento di organi specialistici dipartimentali.**
- b) procede allo studio e all'esame di proposte innovative nell'ambito della politica scolastica cantonale;
- c) promuove le sperimentazioni di cui all'art. 13, cpv. 3, lett. c);
- ~~d) definisce l'uso del credito annuale e del monte ore assegnati all'istituto;~~
- e) si pronuncia sulla pianificazione delle attività di formazione continua;^[63]
- f) elegge i membri di propria spettanza nel consiglio di direzione e nel consiglio d'istituto;
- g) discute e approva la relazione annuale sull'andamento dell'istituto presentata dal consiglio di direzione;
- h) ha la facoltà di affrontare problemi politici e sindacali connessi con la professione.

i) Il collegio dei docenti formula al Dipartimento il proprio parere per la nomina del direttore e del vicedirettore d'istituto.

²Il collegio dei docenti elabora un regolamento interno dell'istituto che deve essere approvato dal Dipartimento per le scuole cantonali e dai municipi, rispettivamente dalle delegazioni scolastiche consortili, per le scuole comunali o consortili.

Consiglio di classe e docente di classe

Art. 38 ¹Nelle scuole cantonali i docenti che insegnano nella stessa classe formano il consiglio di classe.^[64]

²Esso è presieduto dal docente di classe.

³I compiti del consiglio di classe e del docente di classe sono definiti dal regolamento.^[65]

4 Il docente di classe svolge anche il ruolo di accompagnatore individuale laddove un coaching particolare viene richiesto dal consiglio di classe, subordinatamente lo può assumere anche un docente sgravato.

5 Il docente di classe assume la responsabilità della collaborazione fra gli insegnati della stessa classe, sviluppa con loro un lavoro di team, coordina laddove la direzione lo decide il co-teaching.

6 Il ruolo di docente di classe sarà assunto da un docente titolare sgravato adeguatamente dalle ore di insegnamento e conseguentemente retribuito, o assegnato a docenti oltre i 50 anni di età che hanno fatto richiesta di riduzione dall'insegnamento.

Assemblea degli allievi

Art. 39 ¹L'assemblea degli allievi, con le riserve di cui ai capoversi seguenti, è la riunione plenaria di tutti gli allievi iscritti in un istituto; essa è l'organo rappresentativo degli allievi.

- ²Essa è istituita a partire dal secondo biennio della scuola media.
- ³Forme particolari di assemblee possono essere adottate nelle scuole professionali a tempo parziale.

Compiti

Art. 40 ¹L'assemblea degli allievi:

- a) formula all'attenzione degli altri organi dell'istituto le richieste degli allievi;
- b) esprime l'opinione degli allievi nelle consultazioni;
- c) delibera sugli oggetti che le leggi e le disposizioni di applicazione le deferiscono;
- d) designa i propri rappresentanti negli organi scolastici aperti agli allievi.

Assemblea dei genitori

Art. 41 ¹L'assemblea dei genitori è la riunione di tutti i detentori dell'autorità parentale sugli allievi iscritti in un istituto.

²Essa è istituita in ogni istituto.

Compiti

Art. 42 L'assemblea dei genitori:

- a) formula all'attenzione degli altri organi dell'istituto le richieste dei genitori;
- b) esprime l'opinione dei genitori nelle consultazioni;
- c) delibera sugli oggetti che le leggi e le disposizioni di applicazione le deferiscono;
- d) designa i propri rappresentanti negli organi scolastici aperti ai genitori, **per le scuole medie nei consigli di istituto.**

Riunioni di classe

Art. 43 ¹I genitori degli allievi di una classe o di gruppi di classi sono convocati almeno una volta all'anno nell'intento di favorire:

- a) la conoscenza reciproca tra docenti, operatori scolastici specializzati e genitori;^[66]
- b) l'informazione sui piani di studio e sui metodi d'insegnamento;^[67]
- c) l'esame di particolari problemi della classe e la collaborazione dei genitori all'attività educativa e didattica.

²Per l'esame di particolari problemi della classe, o di più classi, possono inoltre essere indette, a partire dalla scuola media, riunioni tra gli allievi di una classe o di più classi, con la partecipazione dei docenti interessati.

Disposizioni comuni

Art. 44 Per tutti gli organi di rappresentanza delle componenti previste dalla presente legge valgono le seguenti disposizioni:

- a) la convocazione deve avvenire almeno 10 giorni prima della seduta salvo che in caso di urgenza;
- b) le deliberazioni possono avvenire soltanto su oggetti indicati nell'avviso di convocazione;
- c) gli organi possono deliberare soltanto se è presente la maggioranza assoluta dei loro membri, ad eccezione dell'assemblea degli allievi, per la quale è richiesta la presenza di almeno 1/4 dei membri, e dell'assemblea dei genitori, per la quale è richiesta la presenza di almeno 1/5 dei membri, con possibilità di riconvocare lo stesso giorno e senza limiti di presenza;

- d) le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei membri presenti; le elezioni sono effettuate secondo il sistema della proporzionale;
- e) a richiesta anche di un solo membro le elezioni devono essere effettuate a scrutinio segreto.

TITOLO III

Il docente: professionalità e stato giuridico

Capitolo I

Definizione e abilitazione

Definizione

Art. 45 ¹Il docente è incaricato, nello spirito delle finalità della scuola, dell'istruzione e dell'educazione degli allievi ed è chiamato a partecipare alla conduzione dell'istituto in cui opera.

²Il docente, attraverso un'efficace attività culturale e didattica, deve assicurare la formazione degli allievi, favorire l'acquisizione del sapere e promuoverne l'elaborazione critica stimolando la partecipazione dei giovani ai processi di rinnovamento socioculturale.

³L'insegnamento è una professione fondata sullo studio, sulla ricerca, sulla didattica e sulla trasmissione del sapere, indissolubilmente legata alla costante formazione culturale, scientifica e umana del docente.^[68]

Libertà d'insegnamento e autonomia didattica

Art. 46 ¹Al docente sono riconosciute la libertà d'insegnamento e l'autonomia didattica, nel rispetto delle leggi, delle disposizioni esecutive e dei piani di studio.^[69]

²Il docente deve svolgere la sua attività nel rispetto dei diritti degli allievi, tenuto conto della loro età, della particolarità del rapporto educativo e del carattere pluralistico della scuola.

3 Il docente è il fulcro dell'organizzazione scolastica, le strutture organizzative e amministrative degli istituti unitamente agli gli organismi specialistici dipartimentali sono al suo servizio e al suo supporto e non il contrario.

4 I docenti con più di 50 anni di età possono chiedere una riduzione dell'orario di insegnamento fino al 60% e compensare le ore con attività speciali all'interno dell'istituto scolastico, mantenendo lo stesso stipendio con una occupazione in ore settimanali analoga a quella prevista per i dipendenti dello stato.

5 La direzione d'istituto decide se e quando concedere lo sgravio

6 Le attività del docente sgravato dall'insegnamento sono il tutoring personale individuale degli allievi e la sorveglianza del dopo scuola, o altri compiti trasversali d'istituto. L'attività può essere svolta nell'istituto o in un altro istituto del comprensorio.

Abilitazione

Art. 47^[70]

¹L'abilitazione all'insegnamento è il riconoscimento da parte dell'autorità cantonale o federale della capacità a esercitare la professione di docente nelle scuole pubbliche del Cantone.

²Il Dipartimento formazione e apprendimento (di seguito DFA) della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (di seguito SUPSI) ha il compito di conferire l'abilitazione all'insegnamento, nei termini definiti dal mandato da parte del Consiglio di Stato.^[71]

³L'abilitazione all'insegnamento vale, di regola, per il grado o l'ordine di scuola per il quale è conseguita.

⁴È fatto salvo il riconoscimento delle abilitazioni conferite da terzi a norma di leggi federali o di accordi intercantionali o internazionali. **Di principio quelle conferite in Svizzera sono tutte valide e hanno titolo preferenziale.**

5 L'abilitazione deve essere facilitata e non penalizzare le persone che hanno conseguito un diploma universitario o di scuola universitaria professionale, un bachelor o un master in Svizzera, e non deve essere un ostacolo al primo impiego come docente.

6 L'autorità cantonale provvederà a garantire flessibilità e ragionevolezza al sistema abilitativo tenendo conto delle necessità tra domanda e offerta di docenti, del rapporto tra docenti domiciliati e stranieri, e della situazione socio economica locale.

Docenti in formazione

Art. 47a^[72]

¹Il Dipartimento, rispettivamente i municipi e le delegazioni consortili con il supporto del Dipartimento, tenuto conto del fabbisogno di docenti e della disponibilità di docenti abilitati che hanno superato la prova di assunzione, decidono annualmente la parte di ore d'insegnamento da attribuire ai candidati ammessi all'abilitazione presso il DFA della SUPSI.

²Nel caso di attribuzione di ore d'insegnamento, queste sono assegnate dall'autorità di nomina nella forma dell'incarico e per tutta la durata dell'abilitazione, senza procedura di pubblico concorso; sono applicabili gli art. 15 cpv. 1 e 16 lett. g) della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995.

³I docenti in formazione soggiacciono alle disposizioni dell'art. 8 della medesima legge.

4 I docenti incaricati o nominati in formazione abilitativa percepiscono un compenso finanziario(formazione à l'emploi) per le ore rinunciate di insegnamento, pari a una percentuale della remunerazione di docente equivalente

Art. 48 ...^[73]

Art. 49 - 50 - 51 ...^[74]

Capitolo II Stato giuridico

Rapporto d'impiego

Art. 52^[75]

Il rapporto d'impiego dei docenti cantonali, comunali e consortili, dei direttori e dei vicedirettori delle scuole cantonali è disciplinato dalla legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995.

TITOLO IV Doveri e diritti dei genitori e degli allievi

Capitolo I Doveri e diritti dei genitori

Doveri dei genitori

Art. 53 ¹I genitori sono tenuti a collaborare con la scuola nello svolgimento dei suoi compiti educativi.

²Per i figli in età d'obbligo scolastico, i genitori devono garantire la regolare frequenza.

Sanzioni

Art. 54^[76]

¹In caso di inadempienza agli obblighi di cui all'art. 53 cpv. 2, i municipi sono tenuti a intervenire nell'ambito delle loro attribuzioni secondo la legge organica comunale del 10 marzo 1987.

²In caso di inerzia o di inefficacia dei provvedimenti, essi possono infliggere multe fino a fr. 1'000.–.

³Nel caso di persistenza del rifiuto, la situazione è segnalata alle autorità di protezione.

Diritti dei genitori

Art. 55⁷⁷¹

I genitori hanno il diritto:

- a) di essere informati sulla situazione scolastica dei propri figli;
- b) di essere compiutamente informati sull'ordinamento dell'Istituto;
- c) di presentare osservazioni al singolo docente o operatore scolastico specializzato, rispettivamente agli organi dell'Istituto, i quali sono tenuti a rispondere direttamente;
- d) di proporre istanza d'intervento agli organi scolastici o alle autorità scolastiche immediatamente superiori contro le decisioni o l'operato dei singoli docenti, operatori scolastici specializzati o organi scolastici subordinati;
- e) di partecipare alla vita dell'Istituto secondo le modalità stabilite dagli art. 41 e segg. della presente legge.

Capitolo II Doveri e diritti degli allievi

Doveri degli allievi

Art. 56 Gli allievi hanno il dovere:

- a) di adempiere agli obblighi di frequenza;
- b) di tenere un comportamento corretto e conforme ai regolamenti scolastici;
- c) di dedicarsi con impegno alle attività scolastiche.

Sanzioni disciplinari

Art. 57 ¹Le sanzioni disciplinari a carico degli allievi e la relativa procedura sono stabilite dalle disposizioni di applicazione delle leggi speciali.

²L'allievo deve essere preventivamente sentito.

³Le assenze imputabili all'allievo nelle scuole dell'obbligo devono essere, nei casi gravi, segnalate al municipio, il quale può chiedere l'intervento del magistrato dei minorenni.^[78]

Diritti degli allievi

Art. 58^[79]

¹Gli allievi hanno il diritto di ricevere un insegnamento conforme alle finalità della scuola e alle loro caratteristiche individuali nel rispetto della loro personalità e della loro libertà di coscienza e di credenza.

²Essi hanno inoltre il diritto:

- a) di essere informati sulla loro situazione scolastica;
- b) di ottenere una valutazione corretta e motivata del loro profitto;
- c) di ricevere informazioni su leggi e regolamenti che li concernono;
- d) di chiedere informazioni e presentare osservazioni o istanze di riesame al singolo docente o operatore scolastico specializzato, rispettivamente agli organi dell'istituto, i quali sono tenuti a rispondere direttamente;
- e) inoltre, limitatamente agli allievi delle scuole postobbligatorie, di proporre istanza d'intervento come all'art. 55 lett. d);
- f) di partecipare alla vita dell'istituto secondo le modalità stabilite dagli art. 39 e segg. della presente legge.

TITOLO V

L'educazione speciale e il sostegno pedagogico

- **Capitolo I**
Educazione speciale

Art. 59 ...^[80]

Art. 60-62 ...^[81]

Art. 62a ... ^[82]

- **Capitolo II**
Sostegno pedagogico

Servizi di sostegno pedagogico ^[83]

Art. 63 ^[84]

¹Sono istituiti il servizio di sostegno pedagogico della scuola dell'infanzia e della scuola elementare e il servizio di sostegno pedagogico della scuola media. ^[85]

²I servizi hanno lo scopo di:

- a) intervenire a favore degli allievi con importanti difficoltà di apprendimento e nelle situazioni di disadattamento, nell'intento di favorire una frequenza scolastica regolare;
- b) coadiuvare gli istituti scolastici, e in particolare i docenti, nelle loro funzioni educative e d'insegnamento;
- c) collaborare nella promozione del benessere a scuola.

³Il funzionamento dei servizi nei diversi gradi di scuola è disciplinato dalle leggi speciali e dalle norme di applicazione.

TITOLO VI
Gli altri servizi scolastici

Capitolo I
Orientamento scolastico e professionale

Art. 64-65 ... ^[86]

Capitolo II
Servizi di documentazione e di ricerca

Biblioteche scolastiche

Art. 66 ^[87]

¹Ogni istituto, di regola, deve possedere una biblioteca scolastica, primariamente destinata agli allievi.

²Allo scopo di integrare la funzione delle biblioteche scolastiche il Cantone e i Comuni possono avvalersi del servizio della Fondazione Bibliomedia.

³Le biblioteche scolastiche dipendono dalle direzioni degli istituti; il Dipartimento organizza la formazione del personale, ne coordina la gestione e assicura la consulenza tecnica.

Centro cantonale di documentazione

Art. 67 ¹È istituito un centro cantonale predisposto alla raccolta, alla produzione e alla diffusione di documentazione pedagogico-didattica, di mezzi d'insegnamento e di materiale scolastico a destinazione dei docenti e degli istituti.

²Il Consiglio di Stato può aprire sottosedì regionali.

Art. 68 ... ^[88]

Rapporti con la RSI ^[89]

Art. 69 ^[90]

¹Il Consiglio di Stato, tramite il Dipartimento, promuove la collaborazione con la Radiotelevisione svizzera di lingua italiana (RSI) per quanto concerne la messa a disposizione del settore scolastico di documentazione audiovisiva archiviata presso la RSI.

²Specifici accordi definiscono di volta in volta i compiti, le rispettive responsabilità e la ripartizione dei costi, nei limiti dei crediti di preventivo.

Capitolo III

Educazione fisica e sport ^[91]

Educazione fisica e sport ^[92]

Art. 70 Il Cantone promuove l'educazione fisica secondo le prescrizioni della legislazione federale e secondo le norme di applicazione contenute in una legge speciale.

Art. 71 ... ^[93]

Capitolo IV

Corsi speciali

Corsi di lingua italiana e attività d'integrazione

Art. 72 ¹Nelle scuole di ogni ordine e grado possono essere organizzati corsi di lingua italiana per allievi di altra lingua che non sono in grado di seguire normalmente l'insegnamento e, in particolare, iniziative per favorire l'integrazione scolastica degli allievi provenienti da paesi non italofofoni, nella salvaguardia della loro identità culturale. ^[94]

² ... ^[95]

³Le modalità organizzative dei corsi e delle attività sono disciplinate dal Consiglio di Stato.^[96]

Capitolo V

Servizi all'allievo

Art. 72 bis L'istituto scolastico organizza il servizio di tutoring individuale e di dopo scuola, di regola il servizio viene svolto dai docenti ultracinquantenni che hanno chiesto lo sgravio orario di insegnamento

TITOLO VII

Educazione permanente

Art. 73-79 ...^[97]

TITOLO VIII

Finanziamento cantonale delle scuole comunali^[98]

Capitolo V Tipologia dei contributi

Art. 79a^[99]

¹Il Cantone riconosce ai Comuni un contributo annuo per sezione di scuola comunale che considera le diverse attività di insegnamento. L'importo di riferimento del contributo è definito annualmente dal Consiglio di Stato ed è diverso:

- a) per le sezioni di scuola dell'infanzia con refezione;
- b) per le sezioni di scuola dell'infanzia senza refezione;
- c) per le sezioni di scuola elementare.

²Il Cantone riconosce ai Comuni un contributo particolare per ogni unità didattica settimanale impartita dai docenti di appoggio e dai docenti di lingua e di integrazione scolastica nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole elementari, nonché dai supplenti dei docenti comunali assenti per formazione continua. L'importo è definito annualmente dal Consiglio di Stato.

³Il Cantone riconosce ai Comuni un contributo particolare per i congedi di formazione o ricerca dei docenti comunali preavvisati favorevolmente dal Consiglio di Stato, il quale ne definisce annualmente l'importo.

⁴Il Consiglio di Stato può prevedere tramite norme esecutive eventuali altri contributi particolari per altri oneri delle scuole comunali che esulano da quanto previsto ai capoversi precedenti.

Perequazione e versamento dei contributi

Art. 79b^[100]

¹I contributi di cui all'art. 79a sono calcolati in base ai disposti dell'art. 11 della legge sulla perequazione finanziaria intercomunale del 25 giugno 2002.

²I contributi sono versati in tre rate nei mesi di febbraio, luglio e novembre di ogni anno.

Riduzione lineare

Art. 79c^[101]

I contributi calcolati in base agli art. 79a e 79b sono ridotti linearmente di una quota fissa per tipo di contributo determinata annualmente dal Consiglio di Stato ritenuto che l'insieme delle quote fisse di riduzione corrisponde al 22% del totale del finanziamento cantonale delle scuole comunali prima della riduzione lineare.

TITOLO IX^[102]

Insegnamento privato

Libertà dell'insegnamento privato

Art. 80 ¹L'insegnamento privato è libero nei limiti della Costituzione federale.

²Agli allievi in età d'obbligo scolastico l'insegnamento dev'essere impartito in lingua italiana; deroghe possono essere concesse eccezionalmente dal Consiglio di Stato per sopperire ai bisogni di famiglie residenti temporaneamente nel Cantone: la lingua italiana deve essere comunque insegnata.

Scuole dell'infanzia, scuole elementari e scuole medie private parificate e non parificate^[103]

Art. 81 ¹Le scuole dell'infanzia, le scuole elementari e le scuole medie private possono avere lo statuto di scuola **pubblica parificata** o di scuola non parificata.^[104]

²Lo statuto di scuola parificata è riconosciuto alle scuole private i cui requisiti corrispondono a quelli delle scuole pubbliche **statali**.

3 Il Cantone versa alle scuole dell'obbligo private parificate, per ogni allievo iscritto, un contributo pari a 1/3 del costo medio totale dell'allievo della scuola pubblica statale.

Disposizioni comuni:

a) finalità

Art. 82 ¹Le scuole dell'infanzia, le scuole elementari e le scuole medie private devono perseguire le finalità della scuola pubblica e devono conferire ai propri allievi una formazione generale di livello equivalente a quello conseguibile nei corrispondenti gradi di scuola pubblica.^[105]

b) autorizzazione

²L'apertura e l'esercizio di scuole dell'infanzia, di scuole elementari e di scuole medie private sono subordinati all'autorizzazione del Consiglio di Stato, previo accertamento dei requisiti.^[106]

³L'autorizzazione dev'essere limitata o revocata quando i requisiti non sono più adempiuti.

c) requisiti

⁴Chi intende aprire una scuola dell'infanzia, una scuola elementare o una scuola media privata deve presentare al Consiglio di Stato un'istanza accompagnata dai seguenti documenti: atto d'origine, atto di nascita, certificato di sanità ed estratto del casellario giudiziale.^[107]

⁵L'obbligo di presentare i documenti suddetti si estende a tutti i docenti e al direttore della scuola i quali devono inoltre presentare i titoli di idoneità alla professione.

⁶L'edificio e i locali in cui l'insegnamento è impartito devono rispettare le norme della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989.^[108]

Disposizioni speciali per le scuole parificate:

a) requisiti

Art. 83 ¹I titoli d'idoneità dei docenti devono essere quelli richiesti per l'insegnamento nelle scuole pubbliche.

²Per quanto riguarda l'idoneità dei docenti, il piano di studi, gli orari, le valutazioni, gli stabili, gli arredi didattici e le prescrizioni igieniche, l'insegnamento privato deve uniformarsi alla presente legge, alle leggi speciali e ai rispettivi regolamenti.^[109]

b) vigilanza

³L'insegnamento privato nella scuola dell'infanzia, nella scuola elementare e nella scuola media è sottoposto alla vigilanza generale e didattica dello Stato.^[110]

3bis *Le scuole private parificate trasmettono annualmente al Dipartimento l'elenco degli allievi iscritti e il consuntivo finanziario dell'anno scolastico.*

c) certificato cantonale

⁴I certificati delle scuole private parificate sono rilasciati dalle competenti autorità cantonali.

Art. 84 ...^[111]

Disposizioni speciali per le scuole non parificate:

a) vigilanza

Art. 85^[112]

¹Le scuole dell'infanzia, le scuole elementari e le scuole medie non parificate sono sottoposte alla vigilanza generale dello Stato.

b) passaggio alle scuole dell'obbligo pubbliche^[113]

²Il passaggio di allievi dalle scuole dell'infanzia, dalle scuole elementari o dalle scuole medie non parificate alle scuole dell'obbligo pubbliche o private parificate è subordinato ad una prova di accertamento.^[114]

c) passaggio alle scuole medie superiori

³Il passaggio di allievi dalle scuole medie non parificate alle scuole medie superiori pubbliche è subordinato al superamento di esami d'ammissione.^[115]

Scuole medie superiori private:

a) autorizzazione

Art. 86 ¹L'apertura e l'esercizio di scuole medie superiori private sono subordinati all'autorizzazione del Consiglio di Stato.

b) requisiti

²Chi intende aprire una scuola media superiore privata deve presentare al Consiglio di Stato un'istanza accompagnata dai seguenti documenti: atto d'origine, atto di nascita, certificato di sanità e estratto del casellario giudiziale. Tale obbligo si estende a tutti i docenti e al direttore della scuola i quali devono inoltre presentare i titoli di idoneità alla professione.^[116]

³L'edificio e i locali in cui l'insegnamento è impartito devono rispettare le norme della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989.^[117]

c) passaggio alle scuole pubbliche

⁴Il passaggio di allievi dalle scuole medie superiori private alle scuole medie superiori pubbliche è subordinato al superamento di esami d'ammissione, **se le scuole medie superiori private non sono parificate.**

Scuole professionali private

Art. 87 L'istituzione e l'esercizio di scuole professionali private, così come il riconoscimento degli esami finali, sono disciplinati dalla legislazione federale sulla formazione professionale.

Art. 88 ...^[118]

Servizi scolastici

Art. 89 Gli allievi delle scuole private beneficiano gratuitamente dei servizi scolastici previsti per le scuole pubbliche:

- o a) orientamento scolastico e professionale;
- o b) ...;^[119]
- o c) servizio medico scolastico;
- o d) servizio dentistico scolastico.

Art. 89a^[120]

¹Agli allievi domiciliati nel Cantone in età d'obbligo scolastico, che frequentano gli ultimi

due anni di scuola dell'infanzia, le scuole elementari e le scuole medie private in Ticino, il Cantone versa un contributo annuale per il materiale scolastico.^[121]

²Per il riconoscimento del contributo annuale - interamente a carico del Cantone - fa stato il domicilio dell'allievo in Ticino al 1° novembre.^[122]

Insegnamento nelle famiglie

Art. 90^[123]

Per ragioni particolari d'ordine psichico o fisico il Dipartimento può eccezionalmente autorizzare l'insegnamento obbligatorio impartito presso le famiglie, accertando e vigilando che esso corrisponda alle esigenze della Costituzione federale, della presente legge, delle disposizioni esecutive e dei piani di studio.

Penalità

Art. 91^[124]

Chi contravviene alle disposizioni del presente titolo, in particolare senza autorizzazione fa impartire od impartisce l'insegnamento privato, è punito dal Consiglio di Stato con una multa da fr. 1'000.– a fr. 10'000.–, secondo la legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010. Resta riservata l'azione penale.

TITOLO X^[125]

Banche dati scolastiche

Sistemi d'informazione per la gestione amministrativa delle scuole e degli allievi e degli istituti

Art. 91a^[126]

¹Il Dipartimento competente, tramite le unità amministrative definite dal regolamento, gestisce le seguenti banche dati:

- a) «Gestione amministrativa scuole cantonali» (GAS cantonale), per la gestione amministrativa dei docenti delle scuole cantonali, in particolare per quanto riguarda la gestione dei concorsi, della carriera professionale, delle procedure interne, delle assenze e degli orari;
- b) «Gestione amministrativa scuole comunali» (GAS comunale), per la gestione amministrativa dei docenti delle scuole comunali, in particolare per quanto riguarda la gestione della carriera professionale, delle procedure interne, delle assenze e degli orari;
- c) «Gestione allievi gestione istituti» (GAGI), per la gestione amministrativa e del curriculum formativo degli allievi, nonché per la gestione amministrativa degli istituti scolastici e dei relativi servizi centrali.

²Le banche dati GAS cantonale, GAS comunale e GAGI contengono i dati personali necessari all'adempimento dei compiti legali degli organi interessati, inclusi dati meritevoli di particolare protezione, segnatamente relativi allo stato di salute, alle sanzioni penali limitatamente all'iscrizione a casellario giudiziale e amministrative, ai provvedimenti disciplinari, nonché alla sfera familiare se strettamente necessari per la gestione ordinaria della scuola.

³Le banche dati GAS e GAGI possono servire all'allestimento di statistiche.

Procedura di richiamo

Art. 91b^[127]

Mediante procedura di richiamo, gli organi responsabili possono rendere accessibili i seguenti dati personali alle seguenti categorie di persone:

- a. quelli necessari all'adempimento dei compiti di gestione dei docenti e degli allievi ai membri di organi scolastici e di conduzione degli istituti nonché al loro personale amministrativo;
- b. quelli necessari all'adempimento dei compiti di gestione degli allievi ai docenti e ai supplenti;
- c. quelli necessari all'adempimento dei compiti di gestione dei docenti e degli allievi ai singoli servizi dipartimentali;
- d. quelli necessari all'adempimento dei compiti di ricerca o di manutenzione del sistema ai servizi interni ed esterni incaricati di queste incombenze.

Trasmissione di dati a organi pubblici e a privati

Art. 91c^[128]

¹I dati personali inerenti ad allievi e docenti possono essere trasmessi a organi pubblici solo se l'autorità competente è autorizzata dalla legge e se i dati nel caso specifico sono indispensabili all'organo richiedente per l'adempimento dei suoi compiti legali oppure se la persona interessata o il suo rappresentante legale, nel singolo caso, hanno dato il loro consenso libero e informato.

²La trasmissione a privati di dati personali di allievi, liste di classe comprese, o di docenti è possibile solo se l'autorità competente è autorizzata dalla legge, oppure se la persona interessata o il suo rappresentante legale hanno dato il loro consenso libero e informato.

³I dati possono essere trasmessi in forma anonimizzata a terzi a scopo di statistica e di ricerca sulla base di convenzioni specifiche.

Conservazione e sicurezza dei dati

Art. 91d^[129]

¹I dati degli allievi possono essere conservati al massimo fino a 4 anni a partire dalla fine della carriera scolastica e in seguito solo in forma anonimizzata ai fini della statistica e della ricerca educativa; quelli meritevoli di particolare protezione possono essere conservati al massimo fino a 4 anni dalla

conclusione del rispettivo ciclo scolastico e in seguito solo in forma anonimizzata ai fini della statistica e della ricerca educativa; quelli di carattere penale possono essere conservati al massimo fino alla cancellazione dal casellario giudiziale.

²I dati riguardanti il personale scolastico possono essere conservati al massimo fino 10 anni dalla fine del rapporto d'impiego e in seguito solo in forma anonimizzata ai fini della statistica e della ricerca educativa; quelli di carattere penale possono essere conservati al massimo fino alla cancellazione dal casellario giudiziale.

³Il dipartimento adotta i provvedimenti tecnici e organizzativi necessari per proteggere i sistemi informativi contro la perdita, il furto, l'elaborazione e la consultazione illecite dei dati.

Diritto suppletivo e norme esecutive

Art. 91e^[130]

¹Per la protezione e la sicurezza dei dati sono applicabili, oltre alle disposizioni del diritto federale e della presente legge, le norme della legge sulla protezione dei dati del 9 marzo 1987.

²Il Consiglio di Stato definisce tramite regolamento le norme di dettaglio concernenti segnatamente le categorie di dati personali elaborati, i diritti di accesso, la procedura di richiamo, la trasmissione di dati a terzi e le misure di sicurezza.

TITOLO XI^[131]

Contenzioso

Ricorso contro le decisioni degli organi scolastici cantonali e degli organi preposti alla conduzione degli istituti

Art. 92^[132]

¹Contro le decisioni degli organi scolastici cantonali e degli organi preposti alla conduzione degli istituti è dato ricorso al Consiglio di Stato. ²Il ricorso non ha effetto sospensivo.^[133]

Ricorso contro le decisioni del Dipartimento

Art. 93^[134]

¹Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato.

²Il ricorso non ha effetto sospensivo.

3 Contro le decisioni delle Direzioni di istituti cantonali è dato ricorso al Consiglio di Stato

4 Il ricorso non ha effetto sospensivo

Ricorso contro le decisioni dei municipi e delle delegazioni scolastiche consortili

Art. 94 ¹Contro le decisioni dei municipi e delle delegazioni scolastiche consortili è dato ricorso al Consiglio di Stato.

²Il ricorso non ha effetto sospensivo. [\[135\]](#)

Ricorso contro le decisioni del Consiglio di Stato

Art. 95 [\[136\]](#)

¹Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

²Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Ricorso in materia di assicurazione scolastica

Art. 95a [\[137\]](#)

Contro le decisioni delle autorità cantonali inerenti alle prestazioni ed ai premi dell'assicurazione scolastica è dato ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro il termine di 30 giorni dall'intimazione di tali decisioni.

Ricorso contro le valutazioni scolastiche

Art. 96 [\[138\]](#)

¹In materia di valutazioni il ricorso è proponibile soltanto contro quelle finali o d'esame.

²Nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole elementari è dato ricorso all'ispettorato scolastico; in tutte le altre scuole è dato ricorso alla direzione dell'istituto scolastico.

³Contro le decisioni dell'ispettorato scolastico e della direzione dell'istituto scolastico è dato ricorso al Consiglio di Stato, la cui decisione è impugnabile davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

⁴Il ricorso contro le valutazioni degli esami finali di tirocinio è disciplinato dalla legge sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua del 4 febbraio 1998.

⁵Nelle procedure contro le valutazioni scolastiche non vi sono ferie. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Norme applicabili^[139]

Art. 97^[140]

Ai ricorsi è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; il termine di ricorso è di quindici giorni.

Procedura di reclamo

Art. 97a^[141]

¹Le leggi speciali o i regolamenti scolastici possono prevedere una procedura di reclamo, che è gratuita.

²Il reclamo contro una decisione è presentato per iscritto entro 15 giorni dalla sua ricezione all'autorità che l'ha emanata; la decisione su reclamo deve essere motivata.

- **TITOLO XII**^[142]

Disposizioni transitorie

- **Art. 98** ^[143]

-
- **TITOLO XIII**^[144]

Disposizione abrogative e finali

- **Modifica di leggi esistenti**

- **Art. 99** *1 Il Dipartimento e il Consiglio di Stato modificano i regolamenti e i decreti necessari all'attuazione delle proposte contenute nella presente modifica di Legge*

- *2 Laddove necessario il Consiglio di Stato presenta al Gran Consiglio le modifiche di Leggi necessarie all'attuazione della presente proposta di Legge*

Entrata in vigore

Art. 100 Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.^{[1551](#)}

Norme transitorie: